



COMUNE DI MOZZO

(Provincia di Bergamo)

Piazza Costituzione, 5 - cap 24030 - tel 035.45.56.630 - fax
035.455.66.15 Partita IVA = Codice Fiscale : 00707040168 ; codice
catastale F791 www.comune.mozzo.bg.it - e.mail:
protocollo@comune.mozzo.bg.it e.mail PEC:
comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it

3° SETTORE - SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO cod. IPA: REDF67
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ECOLOGIA, CIMITERO E COMMERCIO

ORDINANZA N.62/24

SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA COMUNALE
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE
DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che il ministero della Salute attraverso l'istituto superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 31/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere il proliferare di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a contenere il fenomeno infestante.

Vista la proposta dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – Direzione Generale del 15 maggio 2024, prot. n. U0045802, protocollo comunale 6558 del 20.05.2024 che invita ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento dell'infestazione da zanzara tigre;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare il fenomeno infestante.

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d'igiene;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Vista la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili:

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

- Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana ;
- Procedere al regolare svuotamento di oggetti contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc..)
- Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- Tenere puliti i cortili, giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- Trattare con prodotti larvicidi* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc..)

*Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

ORDINA ALTRESI'

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di :

- **Stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sugli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **Ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **Provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora di intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

- **Provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti aduicidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

A tutti i conduttori di orti, di:

- **Esequire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette eventuali serbatoi d'acqua;

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- **Mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

ai responsabili dei cantieri di:

- **Evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
- **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;

All'interno di cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad €. 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.;

DISPONE

- Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica rilasciati dalle imprese specializzate;
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

- Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Mozzo li, 10/07/2024

IL SINDACO

Gianluigi Ubiali

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)